

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO
CEFALÙ**

Nullitatis Matrimonii

TICLI – CASCIO

Defensoris Vinculi Animadversiones

Perrenite s- date 28/02/2026

Prot. POSTA 4/TEB/2026

Alfredo Normo





FACTIS SPECIE

1. Il Sig. **Antonino Ticli**, nato a Cefalù il 24 giugno 1987, ivi domiciliato in via B6, n. 4, celebrava matrimonio concordatario il 4 ottobre 2016 presso la Cattedrale di Cefalù con la Sig.ra **Mariagrazia Cascio**, nata a Cefalù il 10 gennaio 1994, ivi domiciliata in Corso Ruggero n. 186.
2. Con libello, depositato presso la Cancelleria del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Cefalù in data 2 maggio 2025 dalla parte attrice, Sig. **Antonino Tichli**, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Ferrera, chiedeva che venisse istruito il processo per l'accertamento e la dichiarazione della nullità del matrimonio contratto con la Sig.ra **Mariagrazia Cascio**, parte convenuta.
3. In data 2 maggio 2025, il Vicario Giudiziale Aggiunto emetteva il Decreto di ammissione del libello, di nomina di questo Difensore del Vincolo e di citazione in giudizio.
4. In data 19 maggio 2025, il Vicario Giudiziale Aggiunto emetteva il Decreto per la determinazione della formula del dubbio e per la costituzione del Collegio giudicante, nominando presidente di turno il Sac. Dott. Alessio Corradino, disponendo che il dubbio fosse determinato nella seguente formula: «*Se consti la nullità di questo matrimonio per l'esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi, o di almeno uno di essi, ai sensi del canone 1101 §2 del C.D.C.*».
5. In pari data, il Presidente di Turno decretava la nomina del Giudice Ponente nella persona del Sac. Dott. Giuseppe Licciardi, riservandosi di esperire personalmente l'istruttoria.
6. Conclusa la fase istruttoria, ascoltata la parte attrice, raccolte le deposizioni dei testimoni, avendo decretato in data 4 luglio 2025 la *Dichiarazione di assenza in giudizio* della parte convenuta, che già, a mezzo di posta elettronica, aveva comunicato al Tribunale Ecclesiastico Diocesano che non sarebbe stata presente, il Presidente di Turno in data 21 luglio 2025 emetteva il decreto di pubblicazione degli atti, ai sensi del can. 1598 §1 e in data 25 ottobre 2025 emetteva, ai sensi del can. 1599 §§2-3 del C.I.C, il Decreto di conclusione in causa.

IN IURE

Sulla simulazione:

7. A norma del can. 1101 del C.I.C.:
«§1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.
§2. Ma se una o entrambe le parti escludono con positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale, contraggono invalidamente».
8. Il Codice, al §1 del canone preso in esame, riproduce il can. 1086 del Codice del 1917, e formula una presunzione di validità, a specificazione del can. 106, per quello che riguarda l'esistenza del consenso interno all'animo. Questo canone stabilisce una regola generale di esperienza che assurge a principio giuridico di interpretazione dei fatti. Si presume dunque che al consenso espresso corrisponda, nel suo contenuto, il consenso richiesto dall'ordinamento giuridico.
Si tratta di una presunzione che si fonda sul normale e auspicato comportamento di un cristiano in materia così grave. Di conseguenza, chi afferma la discrepanza tra il consenso interno e la sua manifestazione esteriore deve dare la prova concludente e positiva della stessa. Per correttamente

valutare tale prova è necessario prestare particolare attenzione agli elementi probatori diretti, quali le dichiarazioni o confessioni delle parti e le dichiarazioni dei testi, e agli elementi indiretti, ossia tutte quelle circostanze e indizi antecedenti, concomitanti, susseguenti il patto matrimoniale che comunque possono portare alla ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti contraenti.

9. La dottrina è solita distinguere nel can. 1101 §2 una figura di simulazione totale, che comporta una divergenza radicale e completa tra la volontà dichiarata e l'interno volere, da diverse figure, di simulazione parziale, in cui la divergenza si limita e si concentra soltanto su di un elemento o proprietà essenziale.

In ogni caso, per il canone in parola, quello che si richiede affinché la simulazione possa avere efficacia invalidante è un atto positivo della volontà, ossia una volontà specificamente ed effettivamente diretta a escludere un qualche elemento essenziale del matrimonio.

10. La positività dell'atto di volontà contraria si deve concretizzare non in un semplice «*nolle*», bensì in un «*velle non*». Non basta quindi un semplice modo di pensare, una convinzione, una posizione ideologica, a meno che questo non si traduca in una vera e propria volontà indirizzata in senso conforme all'atteggiamento intellettuale ed in relazione a quel determinato matrimonio che si intende celebrare. Non basta neppure una volontà generica, una propensione o aspirazione, anche fortemente sentita, che si ponga in contrasto con i contenuti sostanziali del matrimonio, come non basta che la volontà sia ricavata in via induttiva da una serie di circostanze di fatto, anche se molto significative. Occorre che si formi, nell'animo del nubente, una volontà concreta, presente in lui al momento della prestazione del consenso matrimoniale, che si indirizzi in modo determinato contro un qualche elemento essenziale del matrimonio.

Sull'esclusione della prole:

11. Anche sull'esclusione del *bonum prolis* vi è un'ampia letteratura di dottrina e giurisprudenza. Si può brevemente affermare che intanto il rifiuto dei figli nel matrimonio ha rilevanza sul matrimonio stesso, in quanto comporta l'esclusione dell'essenziale ordinazione alla prole del dono reciproco che i nubendi fanno del proprio corpo, ossia degli atti sessuali coniugali. Questo viene indicato anche con l'espressione classica: «*ius ad actus per se aptos ad prolis generationem*». Non si tratta direttamente del diritto alla prole, perché può capitare che in un matrimonio non ci sia prole, senza che ne patisca la validità del vincolo. Il diritto si riferisce agli atti coniugali compiuti in maniera idonea alla procreazione, si verifichi poi o meno la concezione dei figli. Di qui la nota distinzione tra esclusione di tale diritto e cattivo uso o abuso del diritto stesso. Solo nel primo caso si può parlare di conseguente nullità del matrimonio, perché ne viene escluso, con positivo atto di volontà, un elemento essenziale (can. 1101 §2).

12. La giurisprudenza ha sempre insegnato che, sul piano della prova, il rifiuto perpetuo dei figli fa presumere che ci sia stata nell'intenzione di almeno uno dei contraenti l'esclusione dello stesso diritto essenziale agli atti di per sé idonei alla procreazione; al contrario, il rimando alla procreazione, ossia l'esclusione temporanea della prole fa presumere che non ci sia stata nei nubendi l'intenzione di rifiutare quel diritto essenziale, ma soltanto la volontà di usarne in maniera illegittima ed illecita, ossia di abusarne.

La prova di siffatta volontà, che distorce la natura stessa del reciproco dono, deve essere molto solida, perché si tratta di accertare un'intenzione che vada contro non solo l'esterna manifestazione del consenso, ma anche contro la naturale inclinazione di chiunque contrae matrimonio.

IN FACTO

13. Il Sig. **Antonino Ticli** è molto puntale nel suo racconto e confessa in giudizio l'esclusione della prole dal matrimonio sino al raggiungimento di una maturità di coppia tale da poter accogliere dei figli. Riferisce ai giudici: *«Tra di noi sono avvenute intimità prematrimoniali sempre cautate dall'uso del profilattico da parte mia... Nella nostra progettualità matrimoniale c'era la volontà di stare insieme, sebbene l'idea di avere figli era da noi rinviata ad un periodo successivo, quando saremmo stati più maturi e ci saremmo sentiti pronti a diventare genitori. Eravamo ancora troppo giovani. Tra l'altro Mariagrazia non aveva ancora un lavoro stabile e mettere al mondo un figlio in queste condizioni non sarebbe stato responsabile da parte nostra. Questa nostra intenzione contraria alla prole era comune e condivisa con convinzione da parte di entrambi e non era un mistero per nessuno. Ne parlavamo infatti apertamente con amici e familiari quando capitava di affrontare l'argomento figli in vista del matrimonio. Non abbiamo dato una scadenza a questa nostra esclusione, concordando sul fatto che avremmo messo al mondo dei figli soltanto quando saremmo stati pronti a diventare genitori».*

La parte attrice rivela inoltre che entrambe le parti avevano ricevuto una buona educazione morale e religiosa nelle famiglie d'origine, pur non essendo praticanti: *«Abbiamo frequentato il corso prematrimoniale e conoscevamo ciò che la Chiesa insegna in ordine al matrimonio cristiano. Condividevamo però soltanto in parte l'insegnamento cristiano, in special modo per quanto riguarda la procreazione e l'educazione della prole. Ripeto che non ci sentivamo pronti a mettere al mondo dei figli e rinviavamo la procreazione senza alcun termine specifico».*

La volontà antiprocreativa della parte attrice è confermata anche dalla dichiarazione secondo cui, nel primo periodo di convivenza matrimoniale, che poi in tutto si protrasse per quasi sei anni, *«viaggiavamo molto e ci godevamo la vita in libertà, pertanto non venne mai meno la nostra volontà antiprocreativa e nei nostri rapporti intimi continuavo a fare ricorso al profilattico».*

Aggiunge, però, che *«la convenuta non ha mai assunto la pillola contraccettiva»* asserendo una particolare fiducia della parte convenuta nei suoi confronti.

14. La coppia perdette la serenità nell'ultimo anno di convivenza matrimoniale, a causa di una insofferenza da parte della convenuta divenuta *«distante e distratta... fredda: era divenuta in pratica un'altra persona»*, atteggiamento che indusse la parte attrice, dopo invito da parte della convenuta, a lasciare definitivamente la casa coniugale.

15. Con il testo inviato via e-mail in data 16 maggio 2025 dalla parte convenuta, in occasione dell'ammissione del libello, essa conferma che quanto affermato *«dal signor Ticli corrisponde a verità»*.

16. La parte convenuta, Sig.ra **Mariagrazia Cascio**, è stata dichiarata assente dal giudizio con decreto del Presidente di Turno del 4 luglio 2025.

17. Sulla ricostruzione degli accadimenti non sembra sorgere alcun ragionevole dubbio, perché le dichiarazioni delle parti attrice sono confermate dai testi escussi, che sono la sorella Grazia Ticli e il di lei marito Mario Zito, che nulla aggiungono rispetto a quanto riferito dalla parte attrice.

CIRCUMSTANTIAE

18. Per quanto riguarda le circostanze antecedenti, concomitanti e susseguenti al matrimonio, è possibile dire che sembrano volgere nel senso dell'assunto attoreo. Si hanno, infatti:

- l'affermazione dell'uso sistematico di preservativo da parte della parte attrice, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio;

- l'assenza di prole;

- un periodo di convivenza coniugale di circa sei anni, contrassegnato da una assenza di prole.

18. Non vi sono infine elementi che possono fare dubitare della credibilità delle parti e dei testi.

CONCLUSIONI

19. Si fa notare che, in assenza di deposizione della parte convenuta, la presenza di testi esclusivamente facenti parti dello stretto nucleo familiare della parte attrice, non offre elementi tali al Difensore del Vincolo per poter contribuire alla causa esprimendosi, in coscienza, senza ragionevole dubbio.

20. Alla luce delle asserzioni di parte attrice e di quanto riferito dai testi, questo Difensore del Vincolo Aggiunto, per l'addotto capo di nullità *se consta la nullità di questo matrimonio per l'esclusione della prole da parte di entrambi i coniugi, o di almeno uno di essi, ai sensi del canone 1101 §2 del C.D.C.*, non può che rimettersi alla giustizia di codesto Onorevole e Reverendissimo Tribunale, confidando sulla collaudata esperienza dei Giudici nel cogliere, con serenità, la verità dei fatti.

Pertanto, il Sottoscritto, in ordine alla decisione circa il dubbio sulla validità del matrimonio **Ticli-Cascio** si rimette alla giustizia del Tribunale.

Cefalù, 24 febbraio 2025

Il Difensore del Vincolo
Sac. Pietro Piraino

